

Sentenza: 26 gennaio 202, n. 16

Materia: appalti lavori pubblici, servizi di trasporto pubblico, tutela della concorrenza

Parametri invocati: art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione e art. 17, lettera a), dello statuto della Regione Siciliana

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale')

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale');
- illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 4, comma 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), per violazione dell'articolo 117, comma primo e comma secondo lettera e) della Costituzione e l'articolo 17, lettera a) dello Statuto della Regione siciliana.

L'articolo 4, stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavoro d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. Inoltre, la disciplina regionale individua, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, un metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte diverso da quello dettato dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti (d. lgs. n. 50 del 2016).

La Corte costituzionale trova fondate le questioni sollevate e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1 e 2, in primo luogo perché le disposizioni intervengono in materia di procedure, selezione e criteri di aggiudicazione di gare pubbliche e si pongono in contrasto con quanto previsto dagli articoli 95 e 36 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che demandano alle singole stazioni appaltanti l'individuazione del criterio da utilizzare e in tal senso viola l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in tema di tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale. Sottolinea la Corte che «per gli appalti di lavori, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019, i due criteri (quello dell'offerta più vantaggiosa e quello del minor prezzo) sono alternativi senza vincoli, e la scelta è appunto rimessa alla stazione appaltante, fatti salvi casi specifici in cui è mantenuto il primato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Anche il restante contenuto del comma 1 (dal secondo periodo) e il comma 2 violano la competenza esclusiva statale individuando un metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte diverso da quello contenuto nel Codice dei contratti pubblici all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter. La Consulta ribadisce che secondo il proprio costante orientamento «le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della

concorrenza e le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme», citando numerose sentenze, tra le più recenti la 98 e la 39 del 2020.

L'articolo 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019, è impugnato, nella parte in cui proroga di 36 mesi, cioè per un triennio, i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27 della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie). Così disponendo, la norma regionale violerebbe l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, poiché introdurrebbe una disciplina in contrasto con quanto sancito dagli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia il quale ammette la proroga non oltre due anni in eccezionali ipotesi.

Tale disposizione sarebbe anche in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza, poiché, a causa della prevista proroga, la disposizione non contemplerebbe l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, come invece richiederebbe la vigente disciplina in materia. Inoltre la norma in esame violerebbe anche l'articolo 17, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione Siciliana che le attribuisce la competenza legislativa concorrente in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere nel rispetto «dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

La Consulta ritiene che anche l'articolo 13 violi l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto, non contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, si pone in contrasto con la disciplina statale vigente nella materia della tutela della concorrenza. La giurisprudenza costituzionale ha infatti sempre ascritto a tale materia qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento di tali discipline. Non è pertanto consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico, in contrasto con i principi di temporaneità delle concessioni stesse e di apertura del mercato alla concorrenza.

Con le motivazioni sopra descritte la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 13 della legge della Regione Siciliana 13/2019.